



CONSIGLIO DI STATO
Specializzazioni legali da rivedere
 Patrizia Maciocchi ▶ pagina 35

Consiglio di Stato. Confermata la bocciatura del Tar in relazione alle competenze e alla vaghezza dei colloqui per il titolo

Avvocati specialisti su materie da rivedere

La disciplina va ripensata in base a criteri di effettività, congruità e ragionevolezza

Patrizia Maciocchi
 ROMA

■ Va rivisto l'elenco delle 18 materie per la specializzazione degli avvocati e va fissato un limite, nel numero, che sia ragionevole e congruo. Contenuti meno vaghi anche per il colloquio che l'aspirante specialista è chiamato a sostenere davanti al Consiglio nazionale forense.

Il Consiglio di Stato (sentenza 5575), salva il valore della specializzazione come elemento fondamentale del percorso dei legalisti, ribadisce, in sostanza, la bocciatura del Tar per quanto riguarda la suddivisione delle materie e la nebulosità del colloquio. Palazzo

Spada nega però la possibilità di contestare l'illecito disciplinare, previsto dal Regolamento (Dm 144/2015), all'avvocato che spende il titolo di specialista senza averlo conseguito, perché la violazione è già prevista dagli articoli 35 e 36 del Codice deontologico.

Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso del ministero della Giustizia che aveva impugnato la parziale bocciatura del Tar su materie di specializzazione e "genericità" dei colloqui previsti per il titolo. I giudici hanno analizzato anche i controricorsi incidentali di ordini e associazioni contrarie all'impianto.

I giudici amministrativi avalla-

no la decisione del Tar che ha considerato la "selezione" delle materie irragionevole e arbitraria anche rispetto ad alcune omissioni. «Per l'impossibilità di ricostruire il criterio ordinatore dei settori di specializzazione contenuti nel regolamento - si legge nella sentenza - tale giudizio negativo implica un profondo ripensamento della disciplina introdotta con l'adozione di parametri che siano il frutto di una scelta di merito, ma che devono rispettare i criteri di effettività, congruità e ragionevolezza». I giudici escludono che l'articolazione, considerata incongrua, possa essere corretta «nella sede di modifica e aggiornamento riconosciuta al ministero della Giustizia dall'articolo 14 del regolamento».

Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso del ministero della Giustizia che aveva impugnato la parziale bocciatura del Tar su materie di specializzazione e "genericità" dei colloqui previsti per il titolo. I giudici hanno analizzato anche i controricorsi incidentali di ordini e associazioni contrarie all'impianto.

Ribadita anche la legittimità dell'attribuzione in esclusiva al Cnf della competenza a conferire o revocare il titolo. Malgrado la conferma delle ombre contenute nel regolamento, l'Unione camere civili, esprime soddisfazione per il riconoscimento dell'importanza del conseguimento di una specializzazione, nel quale le Associazioni specialistiche giocano un ruolo fondamentale. I presidenti delle Camere civili, penali, dei giuslavoristi, degli avvocati di famiglia e tributaristi invitano ora il ministero a completare la riforma.

Le ombre

01 | LE MATERIE

Il Consiglio di Stato bolla come irragionevole e arbitrario l'articolo 3 del regolamento che elenca i settori di specializzazione nei quali l'avvocato può conseguire il titolo, contestando anche alcune ingiustificate omissioni.

02 | IL COLLOQUIO

I giudici di Palazzo Spada confermano anche la bocciatura dell'articolo 6 sul colloquio davanti al Cnf ai fini del conseguimento del titolo per comprovata esperienza: troppo generico il contenuto, le qualifiche e le competenze degli esaminatori, al pari del contenuto della prova

